

Informativa su nuove prestazioni pensionistiche derivanti dalla Legge di Bilancio 2026

Introduzione

La legge di Bilancio 2026 ha introdotto **tre nuove tipologie di prestazioni pensionistiche alternative alla rendita vitalizia**, ossia:

1. **la rendita a durata definita;**
2. **i prelievi liberamente determinabili;**
3. **l'erogazione frazionata del montante accumulato.**

Con Delibera del 25 giugno 2026, la COVIP ha fornito le istruzioni per l'applicazione uniforme di queste nuove prestazioni, confermando anche che le prime 2 prestazioni potranno essere richieste a partire dal 1° luglio 2026, mentre l'erogazione frazionata potrà essere richiesta a partire dal 31 ottobre 2026 (come previsto dalla legge di conversione del decreto-legge n. 62/2026).

Principali aspetti comuni alle nuove prestazioni

- Le nuove prestazioni **non sono combinabili tra loro e sono alternative alla rendita vitalizia**.
- Una volta iniziata l'erogazione, **la scelta è irrevocabile**, salvo conversione del montante residuo in rendita vitalizia. Non sarà più possibile versare ulteriore contribuzione (salvo nuovo TFR derivante da nuovo rapporto di lavoro). L'erogazione delle nuove prestazioni **non è inoltre cumulabile con la RITA** eventualmente già in corso di erogazione.
- Dal momento in cui l'aderente esercita il diritto ad una prestazione pensionistica complementare, non è più possibile chiedere anticipazioni, trasferimenti, RITA. **È possibile solo lo switch di comparto** nel rispetto del periodo minimo fissato dal Fondo.
- **In caso di decesso**, il montante residuo è riscattato dagli eredi o dai beneficiari indicati al momento della richiesta (tale indicazione è obbligatoria nel modulo).
- L'erogazione viene effettuata direttamente dal Fondo e **il montante residuo è mantenuto in gestione** nel comparto indicato nel modulo di richiesta. L'importo delle rate **risentirà** pertanto **dell'andamento della gestione**;
- Ad oggi non sono previsti costi per l'erogazione delle prestazioni;
- L'erogazione è con **periodicità trimestrale** ad eccezione dei prelievi liberamente determinabili (dove la periodicità minima è trimestrale);
- Per la fiscalità, e per maggiori informazioni sulle nuove prestazioni, si rimanda al documento di dettaglio che sarà prossimamente pubblicato sul sito.

Caratteristiche specifiche delle nuove prestazioni:

1. Rendita a durata definita

A differenza della rendita vitalizia tradizionale (che paga un importo finché si è in vita) la rendita a durata definita eroga una rata periodica per un **numero di anni predeterminato** (per esempio 10 o 15 anni) **sulla base della vita attesa residua dell'aderente** (determinata in funzione della tabella Istat individuata dalla Legge di Bilancio).

Esempio (importo montante in rendita 150.000€): Al momento del pensionamento, l'aspettativa di vita residua calcolata è di 25 anni e quindi per ogni anno saranno erogati circa 6.000€. In caso di decesso dopo 5 anni, i 120.000€ rimasti andranno direttamente agli eredi o alle persone indicate come beneficiarie.

2. Prelievi liberamente determinabili

Questa opzione permette di **gestire i prelievi in totale autonomia, stabilendone tempi e importi, nel limite** della somma delle rate maturate e non riscosse e tenuto conto dell'intervallo minimo tra una richiesta e l'altra, calcolate sulla base della rendita a durata definita.

Esempio (importo montante in rendita 150.000€): In questo caso, con una aspettativa di vita residua di 25 anni, il tetto massimo di prelievo libero annuale è di 6.000€. L'anno successivo il montante si adegua in base a quanto prelevato l'anno precedente.

Quindi se vengono prelevati 2.000€, l'anno successivo il tetto massimo salirà a 10.000€ (4.000€ + 6.000€) mentre si preleva zero l'importo prelevabile sarà di 12.000€ e così via. In caso di premorienza, il montante non riscosso va agli eredi o alle persone indicate come beneficiarie.

3. Erogazione frazionata del montante (in vigore dal 31 ottobre 2026)

Questa opzione non dipende dall'aspettativa di vita, ma prevede un piano di rateizzazione per un **periodo** predeterminato **scelto dall'aderente, comunque non inferiore a cinque anni**.

Esempio (importo montante 150.000€): Se viene scelta l'erogazione frazionata in 10 anni, il Fondo verserà 15.000€ all'anno (più eventuali rendimenti maturati). In caso di premorienza, il montante residuo viene erogato agli eredi o ai beneficiari designati.

Al fine di consentire alle forme pensionistiche complementari l'adeguamento dei propri sistemi e processi operativi interni, necessari per la gestione e l'erogazione delle suddette richieste, anche per il tramite delle funzionalità dell'area riservata, è previsto un **periodo transitorio fino al 31 dicembre 2026 durante il quale il Fondo Findomestic acquisirà le richieste degli aderenti per procedere all'erogazione successivamente all'avvenuto adeguamento**.

Pertanto, le richieste per le **prestazioni “rendita a durata definita” e “prelievi liberamente determinabili”** saranno accettate **dal 1° luglio 2026** ed i relativi montanti saranno posizionati nel comparto di scelta dell'iscritto, mentre dal **31 ottobre 2026** potrà essere richiesta anche l'**“erogazione frazionata del montante accumulato”**. L'erogazione, come detto, potrà avvenire solo successivamente all'avvenuto adeguamento di cui sopra.

L'iscritto potrà comunque revocare la scelta prima della liquidazione del primo importo.

Firenze, 26 giugno 2026